



Comune di Vergiate



Parco  **Ticino**

Sviluppo Sostenibile:
tutela della biodiversità e dell'ambiente,
qualità della vita

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

Piano stralcio dei Comuni di Besnate e Vergiate (VA)



Regolamento di Attuazione

Novembre 2018

Parco Lombardo della Valle del Ticino
Gruppo di lavoro

Dott. For. Fulvio Caronni
Dott. For. Roberto Musmeci

INDICE

PARTE I	pag.3
PARTE II	pag.13
PARTE III	pag.32

PARTE I

NORME PER IL GOVERNO GENERALE DEL COMPARTO FORESTALE

TITOLO I

INDIRIZZI GENERALI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Le presenti prescrizioni costituiscono regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale stralcio dei Comuni di Besnate e Vergiate all'interno del Parco lombardo della Valle del Ticino. Esse si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, al vincolo per altri scopi di cui al r.d. 3267/1923, e ai boschi del Parco Lombardo della Valle del Ticino nel territorio della Provincia di Varese. Il Piano di Indirizzo Forestale stralcio dei Comuni di Besnate e Vergiate attua e integra le previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento del Parco.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 50 comma 11, della l.r. 31/2008 e quanto stabilito nel Titolo II – Rapporto con la Pianificazione e Trasformazioni, gli interventi disciplinati non comportano in alcun caso la trasformazione del bosco, ovvero il cambio di destinazione d'uso da bosco ad altra coltura o a uso del suolo non forestale.
3. Le definizioni tecniche relative al presente regolamento sono contenute nell'allegato A del R.R. 5/2007 e s.m.i.
4. Gli indirizzi selvicolturali di cui alla *Parte III* del presente Regolamento di Attuazione si applicano a tutti gli interventi previsti dal Piano di Indirizzo Forestale, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) tagli manutentivi;
 - b) tagli di modesta entità assimilabili all'autoconsumo per quantitativi non superiori a 100 quintali per singolo intervento così come normato dall'art. 20 comma 4 ter della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione;
 - c) tagli di piante morte o sradicate.
5. Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del r.r. 5/2007, le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 15, con esclusione degli interventi previsti al presente art. comma 4 lett. a, b e c, si applicano a tutto il territorio assoggettato al Piano di Indirizzo Forestale.
6. Ogni altro intervento selvicolturale non ricadente entro i casi di cui al precedente comma 4, ma non previsto dagli indirizzi selvicolturali del presente Piano, è normato dagli articoli da 39 a 42 del vigente R.R. 5/2007 e s.m.i
7. Negli altri Comuni del Parco continuano ad applicarsi le norme previste dal PTC (d.g.r. 7/5983/2001) del Parco e dal Piano di Settore Boschi (d.c.r. 22 marzo 1990 n.IV/1929) sino all'approvazione del relativo Piano di Indirizzo Forestale.
8. Il PIF stralcio dei Comuni di Besnate e Vergiate hanno decorrenza dalla data di approvazione da parte della Regione Lombardia.
9. La durata del Piano di Indirizzo Forestale è di 15 anni.
10. Le deroghe alle Norme Forestali Regionali di cui al R.R.5/2007, previste da:
 - art. 1 comma 4 e art. 3 della presente *Parte I* del Regolamento di Attuazione;
 - art. 12 comma 3 e 4, art. 14 comma 1bis, art. 15 comma 2 lettera c, art. 20 comma 3 bis, art. 26 comma 1, art. 32 comma 2 lettera c, art. 34 comma 3, art. 40 comma 2 lettera b) e comma 5 lettera b), art. 45 comma 4 lettera d, art. 56 comma 2 bis, art. 57 comma 2 ter, art. 58 comma 3 ter, art. 64 comma 1 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione;si applicano all'ottenimento del parere positivo obbligatorio e vincolante della Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della L.R. 31/2008.

Art. 2

(Rete Natura 2000)

1. Nei siti Natura 2000 i boschi cedui ed i cedui composti sono avviati ad alto fusto secondo tecniche modulate secondo le specifiche tipologie forestali e i diversi stadi evolutivi, ivi comprese il progressivo aumento della matricinatura e la sottopiantagione di specie autoctone adatte ai luoghi.
2. Fanno eccezione a quanto stabilito al precedente comma 1, i casi previsti all'art. 23 comma 2 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.
3. Il Parco definisce le modalità ed i tempi per l'effettuazione del monitoraggio della legna morta nell'ambito del Parco Naturale e dei siti Natura 2000.
4. Nei siti Natura 2000 la relazione di cui all'art. 1 comma 5 dovrà certificare la conformità alle misure di conservazione di cui all'art 48 della Parte II - Norme di Gestione Silvo-Pastorale delle superfici forestali e pascolive – del Regolamento di Attuazione e, dove previsto, allegare il parere da rilasciarsi con le procedure di cui alla DGR 14106/2003 e s.m.i..

Art. 3

(Indirizzi selvicolturali)

Il PIF individua indirizzi selvicolturali vincolanti per il rilascio di autorizzazioni, pareri, prescrizioni e assistenza tecnica (es. contrassegnatura) da parte degli uffici dell'Ente forestale e degli Enti gestori di Riserve e Siti Natura 2000 in tutto il territorio assoggettato al PIF.

Gli indirizzi selvicolturali devono essere resi obbligatori dai bandi di finanziamento pubblico.

Gli indirizzi selvicolturali sono, inoltre, obbligatori per la relazione di taglio di cui all'art. 15 del r.r. 5/2007.

Negli altri casi costituiscono raccomandazioni per i tecnici e gli operatori forestali, il cui mancato rispetto non è però sanzionabile, salvo che in futuro la Giunta Regionale conceda deroghe alle Norme Forestali Regionali ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.

Art. 4

(Arboricoltura da legno)

Fatti salvi i divieti contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento, l'arboricoltura da legno con specie autoctone o con cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" (D.M. 75568 del 6 novembre 2015 in attuazione del d.lgs. 386/2003 che a sua volta recepisce la Dir. 1999/105/CE) o in analoghi Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea è sempre ammessa in terreni agricoli. Nelle aree di proprietà pubblica all'interno del parco naturale, è ammessa la realizzazione di nuovi impianti di pioppicoltura solo se effettuata da aziende con certificazione forestale a carattere ambientale (es. FSC o PEFC) o per impianti costituiti prevalentemente da cloni ritenuti a maggiore sostenibilità ambientale, ossia che richiedono un uso molto limitato di fitofarmaci, riconosciuti come tali dal competente Istituto di ricerca dello Stato italiano.

Art. 5

(Procedure di aggiornamento del PIF)

1. Il Settore Vegetazioni e Boschi del Parco Lombardo della Valle del Ticino effettua una ricognizione periodica con cadenza biennale evidenziante gli elementi del PIF oggetto di rettifica, modifica o variante, modificando materialmente il PIF approvato.

2. Costituiscono elemento di rettifica e sono oggetto di apposito atto dirigenziale:

- la correzione dei meri errori materiali;
- la correzione della delimitazione del bosco di cui alla tavola "Carta dell'uso del suolo" del PIF redatta a scala 1:10.000, conseguente a individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure di cui alla d.g.r. 7728/2008;
- la correzione della delimitazione del bosco a seguito della perimetrazione di dettaglio delle aree non liberamente accessibili in fase di redazione del PIF;
- la correzione della classificazione delle aree oggetto di verifica inserite nella tavola "Carta dell'uso del suolo";
- la correzione del tipo forestale della Tavola "Carta dei tipi forestali";
- l'inserimento delle previsioni e dei dati contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a valutazione di incidenza;
- il recepimento di nuove emergenze costituite con altri strumenti normativi sovraordinati.

2bis. Costituiscono elemento di rettifica, oggetto di apposito atto dirigenziale, resa nell'ambito della valutazione di compatibilità del PGT al PTCP di cui all'art. 18 della L.R. 12/2005, secondo la procedura indicata al paragrafo 4.4 Parte III della d.g.r. 7728/2008 così come modificata con d.g.r. 6089/2016:

- proposte di adeguamento alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta indicate al paragrafo 4.7.2, Parte II, della d.g.r. 7728/2008 così come modificata con d.g.r. 6089/2016, nel pieno rispetto di quanto indicato nel regolamento del PIF;
- proposte di adeguamento alle scelte spettanti ai PGT indicate al paragrafo 4.7, Parte II, della d.g.r. 7728/2008 così come modificata con d.g.r. 6089/2016.

3. Costituiscono elemento di modifica del PIF e sono oggetto di apposito atto della Comunità del Parco, acquisito il preventivo parere di Regione Lombardia, e laddove non siano richieste le procedure di VAS o VIC, oppure cambiamenti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS o VIC e conclusi con l'esclusione dalla procedura:

- l'aggiornamento del censimento della viabilità silvo-pastorale e recepimento delle strade classificate come VASP (Viabilità Agro-Silvo-Pastorale) dalle Amministrazioni Comunali;
- l'inserimento di nuove trasformazioni nell'ambito dei boschi di neoformazione;
- la revisione a scala territoriale della perimetrazione delle aree boscate;
- la revisione a scala territoriale del valore delle attitudini attribuite ai boschi;
- la revisione a scala territoriale dei valori di trasformazione dei boschi;

Le modifiche vanno comunicate alla Provincia di Varese e a Regione Lombardia che esprimeranno un proprio parere.

4. Costituiscono elemento di variante, oggetto di approvazione da parte della Regione Lombardia:

- La modifica delle norme contenute nel Regolamento di Attuazione;
- ogni altro cambiamento al PIF non ricompreso nei casi di rettifica o modifica di cui sopra.

TITOLO II

RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE E TRASFORMAZIONI

CAPO I

Pianificazione

Art. 6

(Pianificazione urbanistica comunale)

1. Al fine di garantire la funzionalità e l'armonizzazione del Piano d'Indirizzo Forestale rispetto ai principi informatori dei piani di governo del territorio (come definiti dalla vigente L.r. 12/2005), nel periodo di validità del PIF le singole amministrazioni comunali possono proporre varianti che prevedano modifiche all'assetto delle trasformazioni urbanistiche nei modi previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal punto 4.7 dell' Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n° 7728 del 24 luglio 2008 e s.m.i. "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei PIF – Parte 2 - Aspetti tecnico metodologici". Ai fini del rispetto di tali modalità, la proposta deve essere supportata da un atto tecnico redatto dalle medesime figure professionali abilitate alla redazione della pianificazione forestale.
2. Il PGT, sulla base di specifico studio integrativo, può proporre modifiche al PIF in zona IC definendo aree da sottoporre a vincolo di rimboschimento che potranno essere oggetto di compensazione forestale, ancorché si tratti di territori ad elevato coefficiente di boscosità, nonché di iniziative d'incentivazione come normate nella LR 12/2005 e s.s.m.i.

CAPO II

Trasformazioni e compensazioni

Art. 7

(Trasformazioni e compensazioni: generalità)

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 2, della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Forestale, per il territorio di competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.
2. Le trasformazioni si riferiscono ad interventi ricompresi entro il perimetro del bosco così come individuato dalla relativa tavola "Carta d'uso del suolo". Non sono da considerare bosco anche se non cartografati:
 - a) Fabbricati e pertinenze preesistenti, limitatamente alla superficie autorizzata, legittimamente esistenti;
 - b) Sedimi stradali di viabilità ordinaria.
3. La richiesta di trasformazione del bosco dovrà essere supportata da apposita relazione forestale e ambientale di dettaglio eventualmente riportante anche le opere di compensazione, dal progetto definitivo dei lavori comprensivo delle attività di recupero della valenza naturale dei luoghi e delle opere di compensazione e, se necessario, da apposita relazione geologica e idrogeologica di approfondimento degli aspetti territoriali. Eventuali progetti compensativi dovranno essere redatti da dottori forestali o dottori agronomi, fatti salvi gli interventi a esclusivo carico della viabilità o a esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.
4. La trasformazione del bosco è autorizzabile conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale e nei limiti contenuti nel PIF.
5. L'autorizzazione alla trasformazione di bosco, rilasciata dall'ente forestale competente Parco Lombardo della Valle del Ticino, ha validità di 24 mesi a partire dalla data del rilascio.
Le trasformazioni del bosco sono così definite:
 - a) Trasformazioni "ordinarie" sono quelle individuate nell'ambito della relativa tavola di piano denominata "Carta delle trasformazioni ammesse". Queste sono suddivise in:
 - 1) a delimitazione esatta, cioè quelle urbanistiche;

2) a delimitazione areale, cioè quelle a fini agricoli, quelle con finalità di miglioramento della biodiversità, quelle con le finalità di recupero delle cosiddette zone "R- Aree degradate da recuperare" identificate dal PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino e quelle per interventi nelle cosiddette zone "D - Aree di promozione economica e sociale" identificate dal PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

b) Trasformazioni "speciali" sono quelle che per la loro esigua estensione e diffusione sul territorio non rientrano nella pianificazione preventiva e non sono cartografabili e quindi non sono identificabili nell'ambito della tavola "Carta delle trasformazioni ammesse".

6. Le trasformazioni e gli interventi compensativi che ricadono nei siti Natura 2000 dovranno garantire una coerenza con quanto indicato dai rispettivi Piani di gestione e sono soggette alle procedure di cui all'art. 2 della *Parte I* e di cui all'art. 48 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione, previa preventiva verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza, salvo quanto previsto all'art. 50 comma 6 bis della L.R. 31/2008, come modificata dalla L.R. 38/2015.

7. Le trasformazioni temporanee, secondo le specifiche della regione (D.G.R. 675/2005 e s.m.i), sono sempre ammesse nei seguenti casi:

a) Aree di cantiere per interventi sulla rete infrastrutturale (reti sotterranee, condotte aeree, strade etc.);

b) aree di cantiere di qualsiasi natura ove disposto dal Piano di Sicurezza;

c) interventi d'emergenza.

8. Gli interventi di compensazione dovranno essere eseguiti entro 12 mesi dall'avvenuta trasformazione del bosco fatte salve specifiche deroghe rilasciate dall'ente forestale competente.

Art. 8

(Individuazione dei boschi non trasformabili)

1. Il PIF individua nella tavola "Carta delle trasformazioni ammesse", le aree boscate con divieto di trasformazione ordinaria. In tali boschi, qualora venga dimostrata l'impossibilità di realizzarle altrove, potranno essere realizzate solamente le trasformazioni per:

- opere pubbliche;
- opere di pubblica utilità (come da art. 20.4 del PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino – d.g.r. 7/5983/2001);
- opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
- opere di prevenzione degli incendi boschivi;
- opere di sistemazione del dissesto idrogeologico;
- interventi di adeguamento della VASP, se previsti dal relativo piano;
- interventi di miglioramento forestale previsti dalla pianificazione forestale;
- interventi a fini faunistici e floristici.

2. Sono, inoltre, ammissibili trasformazioni nello stretto necessario al transito dei mezzi o alla rettifica del confine degli appezzamenti al fine di consentire lo svolgimento dell'attività agricola e trasformazioni per allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti se finalizzate alla realizzazione di opere non diversamente ubicabili e se non a carico di formazioni rare di cui all'art. 2.1.a) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i..

3. Gli interventi di trasformazioni di cui al comma 1 del presente articolo, in boschi sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 lettera c) e d) e di cui all'art. 142 lettera b, dovranno essere oggetto di una progettazione accurata dal punto di vista paesaggistico.

Art. 9

(Trasformazioni del bosco ordinarie a fini urbanistici)

1. Costituiscono trasformazioni a fini urbanistici (a delimitazione esatta) le trasformazioni di bosco inserite all'interno di aree perimetrate dagli strumenti di pianificazione e di programmazione (per esempio Piano cave, PGT, Piano d'area ecc.). Si tratta di superfici forestali che potranno, pertanto, essere integralmente eliminabili nel periodo di validità del piano in relazione alla pianificazione urbanistica (Piani di Governo del Territorio di cui alla LR 12/2005).

2. Il rilascio delle autorizzazioni a tali trasformazioni tiene conto delle valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi per le superfici forestali oggetto di domanda di trasformazione.

3. Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile, si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art. 13.

4. Gli interventi di trasformazioni ordinarie, in boschi sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 lettera c) e d) e di cui all'art. 142 lettera b, dovranno essere oggetto di una progettazione accurata dal punto di vista paesaggistico.

Art. 10

(Trasformazioni di tipo areale)

1. Le trasformazioni di tipo areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate:

a) all'esercizio dell'attività agricola nelle aree di pertinenza degli elettrodotti. L'ampiezza di questi "corridoi" così come rappresentata nella Tavola "Carta delle trasformazioni ammesse" potrà essere ampliata ulteriormente fino ad una larghezza massima coincidente con la fascia di rispetto di cui all' art. 58 del R.R.5/2007 in funzione della tensione dell'elettrodotto. La richiesta potrà essere presentata da aziende agricole o forestali o dall'ente gestore della linea. L'uso agricolo dovrà essere compatibile con le esigenze di manutenzione e mantenimento in sicurezza delle linee elettriche.

Le aree oggetto di trasformazione areale per fini agricoli devono mantenere la destinazione agricola per almeno 20 anni. In comune di Besnate la superficie assoggettabile a trasformazione areale per fini agricoli ammonta a 31.782 mq totalmente trasformabile. In Comune di Vergiate la superficie assoggettabile a trasformazione areale per fini agricoli ammonta a 116.949 mq totalmente trasformabile;

b) alla realizzazione di interventi per scopi naturalistici e per l'incremento della biodiversità previsti dai Piani di Gestione delle ZSC. In comune di Besnate la superficie assoggettabile a trasformazione areale per l'incremento della biodiversità è pari a 9.374 mq; la superficie realmente trasformabile ammonta al 90 % di quella potenzialmente trasformabile per un valore massimo di 8.437 mq. In Comune di Vergiate la superficie assoggettabile a trasformazione areale per scopi naturalistici e per l'incremento della biodiversità è la medesima prevista per la trasformazione areale per fini agricoli ed ammonta a 116.949 mq totalmente trasformabile;

c) alla realizzazione di interventi di recupero finalizzati ad una destinazione naturalistica, agricolo-forestale, ricreativa o turistica nelle zone identificate dal PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino come "R- Aree degradate da recuperare". In comune di Besnate trattasi di una superficie complessiva assoggettabile a trasformazione areale pari a 15.569 mq; la superficie realmente trasformabile ammonta al 10 % di quella potenzialmente trasformabile per un valore massimo di 1.557 mq. In comune di Vergiate trattasi di una superficie complessiva assoggettabile a trasformazione areale pari a 162.212 mq, la superficie realmente trasformabile ammonta al 5 % di quella potenzialmente trasformabile per un valore massimo di 8.111 mq; all'interno del singolo ambito cartografato dal PTC del Parco del Ticino è consentita la trasformazione di bosco fino ad un massimo del 10% delle superfici boscate all'interno dell'ambito stesso, fermo restando il rispetto della superficie realmente trasformabile su base comunale.

La localizzazione degli interventi di trasformazione dovrà essere concentrata nelle porzioni maggiormente degradate delle tipologie forestali, in particolare, laddove massima è l'invasione di specie esotiche a carattere infestante. Sono sempre permesse eventuali rettifiche, come da art. 5 comma 2, qualora il tipo forestale presente fosse difforme da quanto cartografato nel presente PIF stralcio.

d) alla realizzazione di interventi di recupero finalizzati ad una destinazione naturalistica, agricolo-forestale, ricreativa o turistica nelle zone identificate dal PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino come "D - Aree di promozione economica e sociale". Trattasi di una superficie complessiva assoggettabile a trasformazione areale pari a 7.731 mq in comune di Vergiate. La superficie realmente trasformabile ammonta al 10 % di quella potenzialmente trasformabile per un valore massimo di 773 mq. La localizzazione degli interventi di trasformazione dovrà essere concentrata nelle porzioni maggiormente degradate delle tipologie forestali, in particolare, laddove massima è l'invasione di specie esotiche a carattere infestante. Sono sempre permesse eventuali rettifiche, come da art. 5 comma 2, qualora il tipo forestale presente fosse difforme da quanto cartografato nel presente PIF stralcio.

2. In sede di rilascio dell'autorizzazione, l'area idonea alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante un'effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione), e la richiesta dovrà essere corredata da relazione agronomica per la valutazione tecnica ed economica dell'attività agricola prevista.

3. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 43 comma 8 ter della l.r. 31/2008, la concessione di contributi pubblici per il miglioramento di boschi o altre attività selvicolturali comporta lo stralcio delle aree boscate interessate dall'intervento dalle aree suscettibili di trasformazioni a delimitazione areale alle aree non trasformabili.

Art. 11

(Trasformazioni del bosco a carattere speciale)

1. Si definiscono trasformazioni speciali quelle trasformazioni di bosco realizzate per gli interventi non ricompresi nei precedenti casi che per la loro esigua estensione e diffusione sul territorio non rientrano nella pianificazione preventiva e non sono cartografabili.

2. Costituiscono trasformazioni speciali:

a) trasformazioni per opere pubbliche e di pubblica utilità (come da art. 20.4 del PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino – d.g.r. 7/5983/2001), le sistemazioni idrauliche forestali, idraulico-agrarie, il recupero dei terrazzamenti

agricoli senza creazione di ulteriore superficie agricola fuori dai terrazzamenti stessi, gli interventi sulla rete sentieristica, i piccoli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale, i piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate, interventi, infrastrutture e strutture a sostegno dell'attività agro-silvopastorale non altrimenti posizionabili fuori dal bosco.

b) trasformazioni nello stretto necessario al transito dei mezzi od alla rettifica del confine degli appezzamenti, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività agricola.

c) trasformazioni per allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti, gli ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti, la manutenzione, la ristrutturazione, il restauro e il risanamento conservativo di edifici esistenti e già accatastati, purché tali interventi non comportino incremento di volumetria.

d) trasformazioni finalizzate al miglioramento ambientale a fini faunistici, floristici e paesaggistici esclusivamente se previste dai piani di gestione dei Siti Natura 2000, dai piani di assestamento forestale o dai piani faunistico venatori.

3. Il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione tiene conto della natura dei soprassuoli in termini di trasformabilità, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione. Qualora giudicata ammissibile, la trasformazione è sempre subordinata ai rapporti di compensazione di cui all'art. 13.

4. Sono ammissibili ovunque le trasformazioni dei boschi a carattere speciale, unicamente se di limitato impatto ambientale, se non diversamente ubicabili e se non a carico di formazioni rare di cui all'art. 2.1.a) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. solo per:

- le opere pubbliche;
- opere di pubblica utilità (come da art. 20.4 del PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino – d.g.r. 7/5983/2001);
- le opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
- le opere di prevenzione degli incendi boschivi
- le opere di sistemazione del dissesto idrogeologico;
- gli interventi di adeguamento della VASP, se previsti dal relativo piano;
- gli interventi di miglioramento forestale previsti dalla pianificazione forestale;
- gli interventi a fini faunistici e floristici.

5. All'interno dei boschi non trasformabili di cui all'art. 8 sono, inoltre, ammissibili trasformazioni nello stretto necessario al transito dei mezzi od alla rettifica del confine degli appezzamenti al fine di consentire lo svolgimento dell'attività agricola e trasformazioni per allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti se finalizzate alla realizzazione di opere non diversamente ubicabili e se non a carico di formazioni rare di cui all'art. 2.1.a) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i..

6. Gli interventi di trasformazioni speciali del bosco sono assoggettati a valutazione d'incidenza quando ricadono in aree ZSC e/o ZPS o limitrofe a esse, se non previsti o se non conformi con quanto indicato dai piani di gestione dei siti natura 2000 approvati.

7. Gli interventi di trasformazione speciale, in boschi sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 lettera c) e d) e di cui all'art. 142 lettera b, dovranno essere oggetto di una progettazione accurata dal punto di vista paesaggistico.

Art. 12

(Coefficiente di boscosità)

In attuazione dei contenuti della DGR n. VIII/2024 del 08.03.2006, i Comuni di Besnate e Vergiate presentano un coefficiente di boscosità superiore al 40%, calcolato come rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio, al netto delle acque superficiali, degli incolti improduttivi (aree sterili) e dell'urbanizzato, e rientra, quindi, nelle "Aree a elevato di coefficiente di boscosità".

Art. 13

(Rapporto di compensazione e costo di compensazione)

1. Il PIF attribuisce ai boschi il rapporto di compensazione in caso di trasformazione, come previsto dall'art. 43 comma 4 della L.R. 31/2008.

2. Su tutto il territorio dei Comuni di Besnate e Vergiate il rapporto di compensazione è di 1:1 in via transitoria, in attesa dell'approvazione del PIF del Parco Lombardo della Valle del Ticino per la Provincia di Varese. Infatti, soltanto in questa occasione sarà possibile uniformare i criteri per la definizione dei rapporti di compensazione in relazione alla qualità ed alla consistenza dei boschi e della Rete Ecologica su tutto il territorio di riferimento provinciale e di poter quindi stabilire un rapporto di compensazione variabile da 1:2 a 1:4 secondo quanto previsto dalla D.G.R. 8/675/2005.

3. Per il calcolo del costo di compensazione si applica la d.g.r. 8/675/2005; Il costo di compensazione è determinato dalla somma del costo del suolo e del costo del soprassuolo moltiplicata per il rapporto di compensazione. Detto valore si applica per ogni mq o frazione di bosco trasformato. Il valore così ottenuto, è aumentato del 20% nel caso della monetizzazione.

4. Il costo del suolo è calcolato con riferimento ai Valori Agricoli Medi vigenti al momento della presentazione dell'istanza; Pertanto, il costo fa riferimento al valore indicato per un bosco di uguale forma di governo (alto fusto, ceduo o misto) di quello trasformato e posto nella medesima regione agraria.

5. Il costo del soprassuolo, dal 1° gennaio 2008 e successivamente ogni tre anni, è aggiornato in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine il competente dirigente della Regione Lombardia, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio e con decorrenza 15.12.2007, fissa il nuovo valore che si applica dal 1° gennaio successivo.

Art. 14

(Trasformazioni con obblighi di compensazione ridotta o nulla)

1. L'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è pari a 100 (cento) mq, come già stabilito dalla D.G.R. 675/2005.

2. Sono esclusi dall'obbligo di compensazione di cui all'art. 43 comma 3 della L.R. 31/2008 i seguenti interventi, per quanto previsto dall'art. 43 comma 5, L.R. 31/2008 e dalla D.G.R. n. 8/675/2005:

- a) sistemazioni del dissesto idrogeologico, se eseguite, a parità di efficacia, tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- b) manutenzione della viabilità silvo-pastorale;
- c) manutenzione e realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica utilità rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;
- d) recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio (es.: creazione o ripristino di specchi d'acqua o aree umide, ripristino di brughiere o radure), se realizzate da Enti pubblici ancorché in convenzione con soggetti privati;
- e) opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e vegetazione naturale;
- f) interventi previsti nei piani di gestione delle ZSC e delle ZPS.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008 così come integrata dalla l.r. 21/2014, tutti i boschi assoggettati al presente PIF sono classificati come "area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità", ad eccezione dei boschi classificati come aree boscate a "Trasformazioni ordinarie a finalità agricola": pertanto, in tali aree la trasformazione dei boschi di neoformazione per recupero agronomico di prati permanenti, pascoli o colture agrarie terrazzate è esonerata dagli oneri compensativi.

Art. 15

(Aree da destinare a interventi compensativi)

Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree prioritarie all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco. In via transitoria, in attesa della redazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Lombardo della Valle del Ticino, l'esecuzione diretta degli interventi compensativi attraverso diradamenti, conversioni, miglioramenti forestali e cure colturali ai boschi è ammessa solo:

- per la manutenzione del Reticolo Idrografico Minore nelle fasce di 50 metri dallo stesso;
- in aree di proprietà o possesso pubblico;
- in aree gestite da consorzi forestali;
- in aree soggette a piano di assestamento forestale in corso di validità;
- per l'esecuzione di idee progettuali inserite nell'albo delle opportunità delle compensazioni.

Come già stabilito dalla d.g.r. 675/2005, il richiedente l'autorizzazione può delegare l'Ente forestale all'effettuazione degli stessi. In quest'ultimo caso, il Richiedente verserà all'Ente forestale il costo compensativo totale aumentato del 20%. Tale maggiorazione è richiesta a copertura dei costi di progettazione, appalto, direzioni lavori, collaudo.

Art. 16

(Interventi compensativi in aree a elevato coefficiente di boscosità)

1. Gli interventi compensativi nelle aree a elevato coefficiente di boscosità si eseguono mediante attività selvicolturali, così come definite dall'art. 50 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, da eseguirsi nell'interesse della collettività, con l'esclusione di tutti gli interventi di utilizzazione, anche a macchiatico negativo, e di tutti gli interventi a prevalente finalità produttiva, quali il recupero dei castagneti da frutto.

In particolare, per il territorio di competenza sono ammesse esclusivamente:

a) Attività selvicolturali con valenza di interventi di miglioramento forestale volti ad aumentare il livello di naturalità e di complessità della biodiversità, quali:

- 1) conversioni all'alto fusto di boschi cedui;

- 2) miglioramenti forestali, con eventuali sottopiantagioni, per il contenimento di specie esotiche a carattere infestante;
- 3) progetti finalizzati alla rinnovazione o all'arricchimento floristico dei boschi di specie autoctone;
- 4) tagli fitosanitari in funzione dello stato fitopatologico dei luoghi;
- 5) manutenzione della viabilità silvo-pastorale;
- 6) sostituzione di specie fuori areale in impianti artificiali.

Le proprietà forestali pubbliche sono considerate prioritarie per l'esecuzione degli interventi compensativi. Al loro interno sono realizzati gli interventi previsti nei piani d'asestamento forestale o, in assenza di questi ultimi, il Parco Lombardo della Valle del Ticino indicherà gli interventi di miglioramento forestale da realizzare.

- b) sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi preferibilmente tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
- c) interventi di gestione di nuovi boschi (es. diradamenti se necessari) con esclusione di interventi nel "periodo di impegno" previsto dagli eventuali finanziamenti pubblici;
- d) realizzazione di nuovi boschi nei corridoi e in corrispondenza dei varchi della rete ecologica regionale o provinciale; creazione di nuovi boschi mediante trasformazione degli elementi boschivi minori (siepi campestri, fasce e macchie boscate) con successiva compensazione della medesima tipologia agro-forestale nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Il nuovo bosco dovrà avere una superficie pari al bosco trasformato moltiplicata per il coefficiente di compensazione.
- e) attività di monitoraggio e analisi specialistiche propedeutiche ai progetti previa specifica e motivata approvazione da parte dell'Ente competente. Tali attività non potranno comportare costi superiori al 10% dell'importo complessivo.

2. In aggiunta agli interventi sopra descritti, diversi interventi e localizzazioni sono ammessi in forza di specifiche esigenze documentate con relazione tecnica, redatta a cura del richiedente ed a firma di agronomo/forestale, che devono essere formalmente accolti dal Parco, senza che ciò configuri un atto dovuto, con stesura di specifico verbale tecnico nel quale sia dia atto del sopralluogo eseguito e delle motivazioni che ne giustificano l'accoglimento.

Art. 17

(Parere preventivo delle opere di compensazione)

Qualora il richiedente della trasformazione intenda optare per l'esecuzione diretta di interventi compensativi, può richiedere al Parco preventivo parere alla loro esecuzione identificando luogo e natura dell'intervento nonché autorizzazione preventiva della proprietà. Tale preventivo parere si intende reso solo in relazione alla accoglibilità del progetto di compensazione e non costituisce presunzione di approvazione per ogni restante aspetto tecnico inerente la qualità e la conformità del progetto esecutivo allo scopo o sotto profili diversi da quelli di competenza dell'ente forestale.

Art. 18

(Elaborati minimi a supporto delle trasformazioni)

Per la presentazione dell'istanza di trasformazione sono necessari gli elaborati minimi riportati nella D.G.R. 8/675/2005.

Art. 19

(Priorità degli interventi compensativi per il conferimento di contributi pubblici)

Ai fini delle priorità nel conferimento dei contributi pubblici e con riferimento al disposto del punto 4.9 della d.g.r. 7728/2008, gli interventi compensativi sono classificati come segue:

- a) Indispensabili (a priorità alta):
 - 1) la realizzazione e la manutenzione di nuovi boschi in aree critiche per la rete ecologica;
 - 2) i miglioramenti forestali e le eventuali sottopiantagioni per il contenimento di specie esotiche a carattere infestante;
 - 3) le conversioni all'alto fusto di boschi cedui ove previsto dallo specifico indirizzo selvicolturale;
 - 4) la sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi, preferibilmente, tramite tecniche di ingegneria naturalistica.
- b) Utili:
 - 1) i progetti finalizzati alla rinnovazione e all'arricchimento floristico dei boschi di specie autoctone;
 - 2) la manutenzione della viabilità silvo-pastorale secondo le previsioni del Piano della Viabilità del PIF;
 - 3) i tagli fitosanitari in funzione dello stato fitopatologico dei luoghi;
 - 4) la sostituzione di specie fuori areale in impianti artificiali.

CAPO III

Contributi e finanziamenti

Art. 20

(Accesso a contributi e finanziamenti)

1. Sono finanziabili con fondi pubblici o attraverso misure compensative esclusivamente:

- a) le azioni di piano indicate nel paragrafo "AZIONI DI PIANO A FAVORE DEL SETTORE FORESTALE" della relazione di Piano;
- b) gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale.

2. Attraverso gli interventi compensativi possono essere realizzati esclusivamente interventi nell'interesse delle collettività.

3. Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legnami di lunga durata all'aperto.

Non possono tuttavia essere finanziati, anche in deroga a quanto sopra riportato:

- gli interventi di miglioramento forestale in boschi cartografati come oggetto di trasformazione a delimitazione esatta a fini urbanistici, infrastrutturali o sportivi o in ambiti estrattivi, salvo i casi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria a carattere epidemico, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili;
- le utilizzazioni forestali;
- il recupero e il miglioramento di castagneti da frutto;
- diradamenti, conversioni, miglioramenti forestali e cure colturali ai boschi in proprietà con più di 100 ettari di bosco se prive di un Piano di Assestamento Forestale.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali così come indicate all'art. 18 comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

4. Il PIF determina le classi di urgenza, che gli enti forestali devono tenere in considerazione per l'erogazione di contributi e gli interventi compensativi. Se non diversamente disposto, le richieste di contributo devono sempre presentare una stima dei costi delle attività proposte. La stima dei costi deve essere definita applicando i prezzi del Prezziario dei lavori forestali adottato da Regione Lombardia, comprendendo anche i costi di esbosco, e sottraendo il valore del legname eventualmente ricavabile dagli interventi, che deve essere stimato con riferimento ai costi di alienazione all'imposto.

PARTE II

NORME DI GESTIONE SILVO-PASTORALE DELLE SUPERFICI FORESTALI E PASCOLIVE

TITOLO I

GENERALITÀ

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 2

(Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 3

(L'articolo del R.R. 5/2007 è stato abrogato dall'art. 1 comma 1, lett. a) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1)

Art. 4

(L'articolo del R.R. 5/2007 è stato abrogato dall'art1 comma1, lett.a)

Art. 5

(Deroghe alle norme forestali)

Come da Regolamento Regionale.

TITOLO II

PROCEDURE

CAPO I

Istanza

Art. 6 (Autorizzazione)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 7 (Silenzio assenso per interventi in deroga)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 8 (Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 9 (Denuncia di inizio attività)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 10 (Opere di pronto intervento)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 11 (Procedura informatizzata)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 12 (Validità del permesso di taglio)

1. Il permesso di esecuzione di tagli o altre attività selvicolturali è di ventiquattro mesi dalla presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'art. 9 o dall'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.

2. Qualora sia predisposto il piano di utilizzazione forestale ai sensi dell'art. 14 comma 6, la validità del permesso di taglio è di cinque anni.

3. Il piano di utilizzazione forestale di cui all'art. 14 comma 6 potrà essere autorizzato, da parte del Parco del Ticino, anche per tutte le istanze che prevedono la relazione di taglio di cui all'art. 15.

4. Con regolamento il Parco del Ticino predisporrà i contenuti minimi del piano di utilizzazione forestale di cui all'art. 14 comma 6.

CAPO II

Allegati tecnici all'istanza

Art. 13

L'articolo è stato abrogato dall'art. 1 comma 1, lett. a) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.

Art. 14

(Progetto di taglio)

1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'art. 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale che interessino superfici pari o superiori a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da un progetto di taglio, redatto da un dottore forestale o agronomo con funzione anche di direttore dei lavori, con i seguenti contenuti:

- a) relazione, con cui si specifica ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, età media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalità tecniche per ottenere la rinnovazione;
- b) eventuali rischi ambientali e misure adottate;
- c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;
- d) relazione sui metodi di esbosco;
- e) cartografia catastale;
- f) corografia;
- g) cartografia indicante i tipi forestali su cui si interviene nonché la localizzazione spaziale e temporale degli interventi;
- h) indicazione dell'esecutore delle attività selvicolturali.

1 bis. Il piedilista di contrassegnatura è comunque obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.

2. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'art. 57, della l.r. 31/2008 o con analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di taglio è elevata a sei ettari.

3. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali non sia noto al momento della presentazione del progetto, il suo nominativo può essere comunicato all'ente forestale in un secondo tempo, purché prima che abbia inizio l'attività selvicolturale.

4. Nel caso di enti pubblici, il progetto di taglio contiene anche il verbale di stima del prezzo di macchiatico o di vendita e il capitolato d'onere generale o particolare.

5. Sono altresì accompagnate da un progetto tutte le istanze di cui all'art. 7 che prevedono l'esecuzione di attività selvicolturali.

6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.

7. Al termine dell'intervento, il tecnico redige una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori previsti nel progetto e la invia all'ente forestale.

Art. 15

(Relazione di taglio)

1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'art. 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale e ai diradamenti di boschi assoggettati al piano di assestamento forestale, di qualsiasi superficie o entità, conformi alle previsioni dei piani approvati, sono accompagnate da una relazione di taglio, redatta da parte di un dottore forestale o agronomo.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene:

- a) estremi del piano forestale, aree interessate dal taglio;
- b) relazione di conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni e le previsioni del piano;
- c) piedilista di contrassegnatura o martellata che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;**

3. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la relazione può essere redatta da una guardia boschiva comunale.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai territori assoggettati al Piano di Indirizzo Forestale come previsto dall' art. 1 comma 5 della *Parte I* del presente Regolamento di Attuazione.

Art. 16

(Esonero dalla presentazione di allegati)

1 Gli allegati previsti dagli articoli 14 e 15 non sono necessari qualora il taglio interessi esclusivamente piante morte, sradicate o col tronco spezzato o riguardi esclusivamente le seguenti specie: *Prunus serotina*, *Ailanthus altissima*, *Acer negundo*.

1 bis. Il progetto di taglio non è necessario nei casi in cui è prevista la relazione di taglio.

CAPO III

Controlli, sanzioni e ripristino dei luoghi

Art. 17

(Controlli)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 18

(Sanzioni)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 19

(Ripristino dei luoghi)

Come da Regolamento Regionale.

TITOLO III

GESTIONE DEI BOSCHI

CAPO I

Norme comuni a tutti i boschi

Art. 20

(Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)

1. Tutti i tagli dei boschi e, in particolare, le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive.
2. Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie:
 - a) interventi di gestione forestale per tutti i boschi;
 - b) interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale;
 - c) interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000).
3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.
- 3 bis.** Il Parco, in mancanza di piani di assestamento, può stabilire la gradualità nel tempo e nello spazio dei tagli richiesti, al fine di evitare i danni derivanti dall'alterazione dell'equilibrio forestale e naturalistico.
4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da:
 - a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);
 - b) imprese boschive di cui all'art. 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;
 - c) consorzi forestali di cui all'art. 56 della l.r. 31/2008;
 - d) enti pubblici.
- 4 bis.** I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto:
 - a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b);
 - b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall'ERSAF.
- 4 ter.** Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni.

SEZIONE I

Regole generali sugli interventi di gestione

21

(Stagione silvana)

- 1.** Le operazioni di taglio o di utilizzazione dei boschi sono permesse dal 15 settembre al 31 marzo. In fase transitoria sino all'approvazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Lombardo della Valle del Ticino in Provincia di Varese resta in vigore il periodo che va dal 15 ottobre al 31 marzo.
2. Nel caso di stazioni con condizioni microclimatiche particolari, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
3. Nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
- 3 bis.** Nei siti Natura 2000 le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse dal 15 settembre al 28 febbraio; in fase transitoria sino all'approvazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Lombardo della Valle del Ticino in Provincia di Varese resta in vigore il periodo che va dal 15 ottobre al 31 marzo.

4. Sono permessi tutto l'anno:

- a) i tagli di utilizzazione delle fustaie pure di conifere;
- b) i tagli di piante morte o sradicate;
- c) i tagli di pronto intervento, fitosanitari o per la tutela della pubblica incolumità.
- d) i tagli di conversione dei cedui, se autorizzati in deroga ai sensi del precedente art. 7;
- e) i diradamenti e gli sfolli dei boschi d'alto fusto, se autorizzati in deroga ai sensi del precedente art. 7.

Nei siti Natura 2000 sono permessi tutto l'anno esclusivamente gli interventi di cui alla lettera c).

5. Le ripuliture sono permesse dall' 1 agosto fino al termine del mese di febbraio. Qualora queste siano realizzate in concomitanza degli interventi di cui al comma 4, sono permesse tutto l'anno.

6. In ogni caso le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso devono concludersi entro trenta giorni dai termini di cui al comma 1 o, negli altri casi, entro trenta giorni dal termine del taglio. I termini sono sospesi in caso di impraticabilità della stazione per innevamento o altre avversità atmosferiche.

7. Gli enti forestali, attraverso la pianificazione forestale, possono ridurre la durata della stagione silvana per motivate esigenze legate alla tutela della fauna selvatica o della flora nemorale o per altre necessità. Le attività selvicolturali legate al pronto intervento o alla difesa fitosanitaria non possono subire ulteriori limitazioni. Le aree in cui la stagione silvana è ridotta devono essere identificabili anche attraverso la procedura informatizzata.

Art. 22

(Scarti delle lavorazioni)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 23

(Conversioni)

1. La conversione del bosco da fustaia a ceduo è vietata:

- a) nelle fustaie esistenti;
- b) nei cedui già sottoposti ad avviamento all'alto fusto;
- c) nei boschi di neoformazione da avviare a fustaia in base al comma 3.

2. Per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la conversione del bosco da fustaia a ceduo è permessa nelle stazioni, individuate dai piani di indirizzo forestale o dai piani di assestamento forestale, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) accentuata acclività, indicativamente superiore a 35 gradi;
- b) dissesto provocato anche dall'eccessivo peso o dall'altezza elevata dei fusti;
- c) **altre motivazioni legate alla pubblica incolumità.**

3. Sono avviati a fustaia i boschi di neoformazione costituiti in prevalenza da latifoglie appartenenti alle seguenti specie: farnia, rovere, faggio, noce, frassino maggiore, acero riccio, acero montano, tiglio, ontano nero. Sono altresì avviati a fustaia gli imboschimenti e i rimboschimenti. I piani di indirizzo forestale o i piani di assestamento forestale possono prevedere motivate eccezioni per motivi naturalistici, paesaggistici o di protezione del suolo.

4. Per motivi di rilevante difesa idrogeologica o fitosanitaria e su proposta motivata del servizio fitosanitario regionale, gli enti forestali possono autorizzare, con le modalità di cui all'art. 7, deroghe al divieto di conversione del bosco da fustaia a ceduo.

4 bis. Nei tagli di avviamento all'alto fusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere almeno seicento fusti per ettaro, scelti tra quelli nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati. Nei boschi già radi prima dell'intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.

4 ter. Possono essere governati a ceduo gli imboschimenti e i rimboschimenti se autorizzati in deroga ai sensi del precedente art. 7.

Art. 24

(Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, il Parco del Ticino prevede l'istituzione di zone naturalistiche integrali e orientate; inoltre, il presente PIF favorisce la conversione ad alto fusto in tutti i boschi compresi nei siti Natura 2000 e l'incremento del numero di riserve nei cedui di specie esotiche. Sono obbligatori l'individuazione e il rilascio di alberi per l'invecchiamento indefinito, nella misura di almeno un albero ogni cinquemila metri quadrati, nei boschi oggetto di utilizzazione. All'approvazione del PIF del Parco Lombardo della Valle del Ticino per la Provincia di Varese, il rilascio di alberi ad accrescimento indefinito sarà pianificato e coordinato con le disposizioni in materia di alberi monumentali.

2. Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a cura dell'utilizzatore, prima del taglio del bosco, con un bollo di vernice gialla indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'ente forestale.

3. Gli alberi rilasciati hanno tutte le seguenti caratteristiche:

- a) essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;
- b) avere un buon portamento ed essere piante dominanti;
- c) essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati e affrancati;
- d) essere di buon aspetto paesaggistico e avere un diametro di almeno trenta centimetri;
- d bis) non appartenere a specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B;
- d ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie: abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso.

4. Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati salvo che costituiscano pericolo per persone o cose e, in caso di morte, devono essere sostituiti in occasione della successiva utilizzazione.

5. Gli alberi rilasciati sono conteggiati nel novero delle matricine e delle riserve.

5 bis. Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l'invecchiamento indefinito, indicandone l'esistenza negli elaborati di piano.

Art. 25

(Rinnovazione artificiale)

1. La rinnovazione artificiale è realizzata, entro un anno dalla fine del taglio di utilizzazione, nei seguenti casi:

- a) quando prevista dagli allegati tecnici all'istanza di taglio;
- b) quando imposta dall'ente forestale;
- c) in assenza di rinnovazione naturale.

2. Il comma è stato abrogato dall'art. 1 comma 1, lett. g) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.

3. Le specie utilizzate devono corrispondere ai tipi forestali del bosco in cui si interviene ed è vietato utilizzare specie esotiche non comprese nell'allegato C. In situazioni ecologiche difficili, l'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, l'uso di specie esotiche a carattere non infestante.

4. L'impianto di rinnovazione artificiale presenta le seguenti caratteristiche:

- a) il numero di piantine da mettere a dimora è commisurato alle caratteristiche stazionali ed alla tipologia forestale del contesto ma non è inferiore a duemilacinquecento unità ad ettaro;
- b) il numero di piantine di specie arbustive non può essere superiore ad un quarto del totale, con preferenza di specie baccifere.

5. Eventuali deroghe alle caratteristiche dell'impianto possono essere autorizzate dall'ente forestale a seguito di richiesta motivata.

6. Nei primi tre anni dall'impianto le piantine sono oggetto di manutenzione, in particolare mediante taglio della vegetazione invadente e sono sostituite in caso di fallanze superiori al dieci per cento.

7. Il materiale vegetale utilizzato corrisponde alle prescrizioni di cui all'art. 51.

7 bis. L'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del bosco per un periodo di venti anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione.

7 ter. Le sottopiantagioni ed i rinfoltimenti effettuati a scopo di miglioria forestale devono rispettare le norme di cui al precedente comma 3, ma non costituiscono rinnovazione artificiale.

Art. 26

(Raccolta del terriccio e della lettiera)

1. La raccolta di lettiera può essere autorizzata in deroga, ai sensi del precedente art. 7, esclusivamente:

- a) a fini agricoli, da parte di aziende agricole sui terreni da loro condotti;
- b) a fini di prevenzione degli incendi, da parte dei soggetti competenti o interessati, nelle aree entro trenta metri da edifici, ferrovie e strade;
- b bis) nei terreni gravati da specifico uso civico.

2. Gli istituti scientifici o scolastici possono raccogliere quantitativi molto limitati di terriccio o di lettiera ai fini didattici, di studio o di educazione ambientale, previa comunicazione all'ente forestale, in cui siano specificati tempi, luogo, metodo, finalità e quantitativo oggetto di prelievo.

Art. 27

(Raccolta di materiale di propagazione forestale e boschi da seme)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 28

(Potature e tagli delle ceppaie)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 29

(Sradicamento delle piante e delle ceppaie)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 30

(Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 31

(Gestione dei castagneti da frutto)

Come da Regolamento Regionale.

SEZIONE II

Prevenzione dei danni e dei pericoli

Art. 31 bis

Prevenzione dei pericoli in bosco

Come da Regolamento Regionale.

Art. 32

(Danni all'ecosistema)

1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento della flora nemorale protetta, delle tane della fauna selvatica, compresi i formicai di Formica rufa L., della fauna e delle zone umide. È inoltre necessario salvaguardare la vegetazione arbustiva lungo i corsi d'acqua, gli agrifogli, i pungitopo e gli arbusti che producono frutti carnosi, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi.

2. La ripulitura è permessa:

a) in tutti i boschi per la prevenzione degli incendi e per permettere l'affermazione della rinnovazione arborea;

b) nei castagneti da frutto ai sensi dell'art. 31;

c) nei boschi classificati a prevalente funzione ricreativa o paesaggistica da un piano di assestamento forestale, salvaguardando i nuclei di rinnovazione arborea;

c bis) nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61.

Art. 33

(Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 34

(Prevenzione dai danni da concentrazione, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici)

1. L'esbosco è eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando di danneggiare le parti di bosco in rinnovazione. Ove non è possibile, la rinnovazione naturale danneggiata è sostituita da rinnovazione artificiale.

2. Il concentrazione per strascico è consentito solamente dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, fatta salva la necessità di individuare percorsi più lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna selvatica.

3. Durante le operazioni di concentrazione ed esbosco, il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali, gommati o cingolati, in bosco è ammesso e deve avvenire ove possibile lungo tracciati o varchi naturali; la pianificazione forestale o l'ente forestale possono comunque imporre divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni. Sono ammesse motivate deroghe ai sensi del precedente art. 7.

4. La pianificazione forestale o l'ente forestale possono prevedere il divieto dell'uso di condotte o canali già esistenti, qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti.

5. Sono vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale e il trascinarsi a strascico lungo la viabilità ordinaria e agro-silvo-pastorale salvo che in caso di attraversamento.

SEZIONE III

Altre disposizioni

Art. 35
(Segnaletica)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 36
(Recinzioni e chiudende)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 37
(Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 38
(Carbonizzazione in bosco)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO II

Selvicoltura

SEZIONE I

Norme generali per tutti i boschi

Art. 39
(Norme per gli interventi in fustaia)

1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco.

1 bis. I tagli dei boschi di alto fusto devono seguire gli indirizzi selvicolturali previsti, per i relativi tipi forestali, nella **Parte III** del presente Regolamento di Attuazione. Per i boschi che non rientrano nelle sopradette classificazioni si adottano le norme generiche di cui al presente articolo e agli artt. 41 e 42.

2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati, salvo nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti per cento di quella presente in bosco fatte salve deroghe autorizzate dall'ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.

3. Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. In caso di tagli successivi, il taglio di sementazione non può asportare più del trenta per cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni dal taglio di sementazione e deve essere seguito da rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse insufficiente.

4. Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'art. 50 comma 12, della l.r. 31/2008. Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato solo a strisce, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'art. 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'art. 15.

5. Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche:

- a) carpineti;
- b) querceti di farnia, di rovere o di cerro;
- c) quercu carpineti;
- d) formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di pioppo, maggiociondolo, olivello e sorbi;
- e) alneti, ossia formazioni di ontani;
- f) aceri-frassineti e aceri-tiglieti;
- g) faggete;
- h) betuleti;
- i) mughete;
- j) piceo-faggeti;
- k) abieteti;
- l) peccete, fatta eccezione per le peccete di sostituzione ove è permesso.

6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri. L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio.

7. Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate:

- a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche;
- b) duemila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.

8. Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticaia; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

Art. 40

(Norme per gli interventi nei cedui)

1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, taglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione.

1 bis. I tagli dei boschi cedui devono seguire gli indirizzi selvicolturali previsti, per i relativi tipi forestali, nella *Parte III – del presente Regolamento di Attuazione*. Per i boschi che non rientrano nelle sopradette classificazioni si adottano le norme generiche di cui al presente articolo e agli artt. 41 e 42.

2. Il taglio a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, è consentito:

- a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti;
- b) nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti.**

3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'art. 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.

4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia puri che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.

5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali:

- a) castagneti;
- b) robinieti puri e misti;**
- c) alneti di ontano bianco o nero;
- d) orno-ostrieti e carpineti;
- e) formazioni di pioppi;
- e-bis) betuleti.

6. È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:

- a) querceti, quercio-carpineti;
- b) faggete;
- c) altre formazioni di latifoglie autoctone.

7. Le matricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.

8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

8 bis. Le matricine da rilasciare devono:

- a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;
- b) avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.

Art. 41

(Periodicità dei tagli)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 42

(Norme per gli interventi in cedui sotto fustaie e nelle forme di governo miste)

Come da Regolamento Regionale.

SEZIONE II

Norme specifiche per i soli boschi compresi in piani di assestamento forestale

Art. 43

(Compilazione del piano d'assestamento forestale)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 44

(Piani di assestamento forestale scaduti)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 45

(Accantonamento degli utili)

1. I gestori del piano di assestamento accantonano una quota del trenta per cento degli utili derivanti dal piano medesimo, vincolata a migliorie e cure colturali del bosco o alla revisione del piano di assestamento e ne informano immediatamente l'ente forestale competente. In caso di piani di assestamento forestale relativi al patrimonio forestale regionale, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) informa la competente struttura della Giunta regionale in relazione alle somme accantonate.

2. I piani di assestamento forestale possono prevedere aliquote superiori di accantonamento.

3. Nel caso in cui la proprietà forestale risulti conferita in gestione ad un consorzio forestale, l'accantonamento per le migliorie può essere effettuato direttamente dal consorzio stesso, al quale pertanto si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.

4. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati per i seguenti scopi:

- a) miglioramenti del patrimonio boschivo, quali interventi colturali e in subordine realizzazione e manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, previsti dal piano di assestamento;
- b) interventi colturali non previsti dal piano di assestamento, solo nel caso di eventi eccezionali, ossia di pronto intervento;
- c) relazioni di taglio e direzione delle operazioni di taglio.

d) studi, ricerche e iniziative di assistenza tecnica approvati dall'ente competente in materia forestale.

5. Le somme accantonate sono spese dagli enti gestori del piano di assestamento previo assenso dell'ente forestale o, nel caso del patrimonio forestale regionale, della Giunta regionale che, verificata l'esecuzione dei lavori, autorizza lo svincolo delle somme.

Art. 46

Come da Regolamento Regionale.

SEZIONE III

Norme specifiche per le aree protette

Art. 47

(Gestione selvicolturale nelle aree protette)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 48

(Misure di conservazione per i siti Natura 2000)

1. I tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano quanto previsto dagli allegati 1 e 2 della d.g.r. n. X/1029 del 05/12/2013, le misure di conservazione sito-specifiche come da allegato 4 della d.g.r. 4429 del 30/11/2015 e le seguenti misure di conservazione:

- a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;
- b) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone con particolari caratteristiche fenotipiche o con nidificazioni accertate di specie di interesse conservazionistico (rapaci diurni, rapaci notturni, piciformi ecc.), presenza di rifugi di chirotteri o presenza di invertebrati saproxilici di interesse comunitario;
- c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra o alberi marcescenti in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore. Tale misura si intende superata qualora il monitoraggio di cui all'art. 2 comma 3 della *Parte I* del presente Regolamento di Attuazione evidenzia una soglia di quantità di legna morta soddisfacente.
- d) ove possibile devono essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati.
- e) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
- f) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:
 - 1) per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;
 - 2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
 - 3) nei castagneti da frutto di cui all'art. 31;
 - 4) nei boschi intensamente fruiti, di cui all'art. 63.
- g) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);
- h) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'art. 52 mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
- i) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;
- j) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso dall'1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote inferiori a seicento metri;
- k) nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli;
- k bis) In caso di rimboschimenti e imboschimenti, per le aree ricadenti nei siti Natura 2000 dovrà essere verificata la compatibilità rispetto ai Piani di Gestione ed a quanto previsto dalla D.G.R. 8/9275/2009.

k ter) l'esbosco di legname o di altri materiali a strascico avviene per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica;

l) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali:

- 1) acero-tiglieti;
- 2) alnete di ontano nero, fatti salvi i casi di deroga;
- 3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.

CAPO III

Rimboschimenti ed imboschimenti

Art. 49

(Caratteristiche degli impianti)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 50

(Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 51

(Materiale vegetale)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 52

(Divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO IV

Difesa fitosanitaria e dagli incendi

SEZIONE I

Difesa fitosanitaria

Art. 53

(Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi)

Come da Regolamento Regionale.

SEZIONE II

Difesa dagli incendi

Art. 54

(Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 55

(Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 56

(Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche)

1. Il comma è stato abrogato dall'art. 1 comma 1, lett. iiiii) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
2. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche da non oltre un anno l'ente forestale può autorizzare l'esecuzione di tagli in deroga al presente regolamento.
3. I possessori di boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l'accesso degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti a cura di un ente pubblico ai sensi dell'art. 52 comma 7, della l.r. 31/2008.

CAPO V

Pascolo in bosco

Art. 57

(Limiti al pascolo in bosco)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 51 comma 4, della l.r. 31/2008, il pascolo a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale nei boschi è consentito:
 - a) nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, intendendo con ciò ai fini del presente articolo con alberi di altezza media superiore a dieci metri;
 - b) nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduzione.
2. È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni, salvo quanto disposto dal comma 2 bis; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente.
- 2 bis. Il pascolo è consentito nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici censite catastalmente come seminativi, seminativi arborati, prati, prati arborati, pascoli, pascoli cespugliati e arborati.
- 2 ter. E' vietato l'accesso ai boschi dei greggi ovini itineranti.
3. Il comma è stato abrogato dall'art. 1 comma 1, lett. w) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
- 3 bis. Il comma è stato abrogato dall'art. 1 comma 1, lett. w) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.

CAPO VI

Gestione dei boschi nelle aree di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie

Art. 58

(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:
 - a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di dodici metri per lato;
 - b) per le linee ad alta tensione (da 30 a 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di otto metri per lato;
 - c) per le linee a media o bassa tensione a conduttore nudo, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di quattro metri per lato;
 - d) per le linee in cavo isolato, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato.
2. Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta, media o bassa tensione è consentito:
 - a) in caso di interferenza fra le chiome e le linee, il taglio del bosco senza obbligo del rilascio di matricine o riserve, senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata e del turno minimo;
 - b) il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi.
3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea

stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate o instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori.

3 bis. Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o ciliegio tardivo o di altre specie esotiche, è obbligatorio il rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.

4. Nel caso in cui si debba provvedere ai tagli fuori dalle aree di pertinenza, le piante da tagliare dovranno essere riportate nel pedilista dell'istanza di taglio, fatti salvi casi di deroga.

Art. 59

(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di pubblica utilità)

1. Si considera area di pertinenza di reti di pubblica utilità, quali reti telefoniche, metanodotti e funivie, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di due metri per lato. Nel caso di reti con trasmissione radio è considerata area di pertinenza una fascia di dieci metri di larghezza in corrispondenza dei flussi tra ponte e ponte.

2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 è ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con i conduttori o con i carrelli o cabine o con i flussi della rete radio. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza.

3. Nel caso in cui si debba provvedere ai tagli fuori dalle aree di pertinenza, le piante da tagliare dovranno essere riportate nel pedilista dell'istanza di taglio, fatti salvi casi di deroga.

Art. 60

(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.

2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nella ripulitura del sottobosco, nel taglio di ceduzione dei polloni, senza obbligo del rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata, nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.

3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.

4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali, ferma restando l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati, compresi gli elementi di arredo e fruizione presenti in bosco, è consentito il taglio della vegetazione forestale nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni, anche in deroga al turno minimo previsto dal presente regolamento, nonché nel taglio o nella potatura delle singole piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.

6. Nel caso in cui si debba provvedere ai tagli fuori dalle aree di pertinenza, le piante da tagliare dovranno essere riportate nel pedilista dell'istanza di taglio, fatti salvi casi di deroga.

Art. 61

(Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche)

1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica, è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.

2. Negli alvei artificiali e in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.

3. Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.

3 bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono vietati tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31 luglio, salvo autorizzazioni concesse dagli enti forestali, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica. Sono

invece consentiti il taglio e l'asportazione delle piante cadute nell'alveo o nei corsi d'acqua che possono limitare il deflusso idrico.

4. Nel caso in cui si debba provvedere ai tagli al di fuori dell'alveo, le piante da tagliare dovranno essere riportate nel piedilista dell'istanza di taglio, fatti salvi casi di deroga.

CAPO VII

Altri vincoli

Art. 62

(Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 63

(Boschi intensamente fruiti)

Come da Regolamento Regionale.

TITOLO IV

GESTIONE DEI TERRENI NON BOSCATI SOTTOPOSTI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO

CAPO I

Gestione della vegetazione

Art. 64

(Taglio di alberi e arbusti)

1. Nei pascoli e nei coltivi soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio o l'eliminazione di alberi, arbusti e cespugli suffruticosi quali rovi, brughii, ginestre in fase di colonizzazione spontanea se finalizzato al mantenimento o al ripristino dell'esercizio del pascolo o dell'agricoltura o per la tutela della biodiversità. E' facoltà dell'ente forestale, previo parere vincolante dell'ente gestore dei siti Natura 2000 impartire prescrizioni al taglio. Nei pascoli l'intervento è subordinato alla immediata semina del cotico erboso nelle porzioni di terreno ove esso è mancante.
2. Nei pascoli soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio delle specie arboree per motivi non finalizzati al ripristino dell'esercizio del pascolo solo se previsto dalla pianificazione forestale o dalla pianificazione delle aree protette o dalla programmazione faunistico venatoria.
3. Il taglio delle specie arboree, anche se solo in rinnovazione, nei casi non previsti dai commi 1 e 2, è permesso solo dopo presentazione di istanza ai sensi degli articoli 7, 8 e 9.

CAPO II

Terreni agrari

Art. 65

(Lavorazioni del terreno)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 66

(Regimazione delle acque agrarie)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 67

(Prati stabili)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO III

Pascolo in aree non boschive

Art. 68

(Modalità di pascolo)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 69

(Pascolo eccessivo)

Come da Regolamento Regionale.

TITOLO V

INFRASTRUTTURE FORESTALI ED ALTRE OPERE CHE INTERESSANO L'ECOSISTEMA FORESTALE

Art. 70 (Definizioni)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO I

Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 71 (Manutenzione)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 72 (Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO II

Sistemi di esbosco aerei

Art. 73 (Gru a cavo)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 74 (Fili a sbalzo)

Come da Regolamento Regionale.

CAPO III

Altre norme

Art. 75 (Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 75 bis (Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 76

(Infrastrutture forestali temporanee e sentieri)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 77

(Altre norme di salvaguardia idrogeologica)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 78

(Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrato)

Come da Regolamento Regionale.

Art. 79

(Entrata in vigore e disposizioni finali)

Come da Regolamento Regionale.

PARTE III

INDIRIZZI SELVICOLTURALI

TITOLO I

Norme speciali per i boschi

Art. 1

Margini dei boschi

1. La gestione dei margini dei boschi al confine con viabilità pubblica, ferrovie, case, altri edifici o parchi pubblici può essere indirizzata all'obiettivo di consolidare fasce di vegetazione arbustiva o di alberi di bassa statura di specie autoctone, compatibilmente con le esigenze di cui agli art. 58, 59, 60 e 61 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.
2. Eventuali tagli che per motivi di messa in sicurezza non possano rispettare strettamente quanto previsto per i tipi forestali, di cui agli indirizzi selvicolturali della presente *Parte III* del Regolamento di Attuazione, dovranno:
 - a) tutelare le piante di specie arbustiva e arborea autoctona;
 - b) in carenza di queste, prevedere la rinnovazione artificiale con specie arbustive o con specie arboree di altezza contenuta.

Art. 2

Pineta planiziale di pino silvestre

L'obiettivo selvicolturale deve tendere a conservare, ove presente, o a ripristinare, ove alterata, una struttura di tipo monopiano, con innalzamento, attraverso selezione dei polloni migliori, dello strato sottoposto attualmente dato dal castagno e dalla robinia.

È sempre ammesso il taglio di tipo intercalare a carico del materiale secco e di polloni in soprannumero, rispettando comunque uno o più fra i migliori su ogni ceppaia, di qualsiasi specie presente.

Non sono consentite utilizzazioni diverse da quelle di cui sopra in presenza di meno di 10 mq per ettaro di area basimetrica, a partire da 7,5 cm di diametro come media dell'intera area percorsa.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche e tagli successivi.

I tagli a buche sono finalizzati all'obiettivo selvicolturale di una fustaia coetanea per gruppi. Di norma il taglio interesserà piccole aree, della superficie di 300-600 mq, ben distanziate tra di loro, entro le quali sarà allontanato tutto il soprassuolo per aprirle alla rinnovazione; nello stesso tempo dovrà essere praticato un diradamento strettamente culturale sulla restante superficie.

La superficie complessiva dei gruppi messi in rinnovazione non deve superare il 25% del totale dell'area percorsa. La scelta dei gruppi è fatta, ove sia possibile, con il minimo sacrificio di materiale ben vegeto e di specie autoctone tipiche della formazione vegetale.

Fra un intervento principale, o di rinnovazione, ed il successivo devono trascorrere non meno di 12 anni.

Nei tagli successivi si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
- b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
- c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 60 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere autorizzati in deroga ai sensi dell' art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

Nei boschi all'interno dei siti Natura 2000 dovranno essere attuati interventi di contenimento delle specie esotiche. Gli interventi selvicolturali dovranno comunque favorire la rinnovazione di pino silvestre e l'ingresso di specie erbacee, arbustive ed arboree tipiche dell'habitat forestale. Potranno essere attuati localizzati interventi di rinfoltimento forestale e di piantagione di arbusti acidofili (*Calluna vulgaris*, *Cytisus scoparius* ecc.) e mesofili (*Corylus avellana*, *Cornus mas* ecc.) al fine di evitare la proliferazione di specie esotiche e ruderali. Dovranno essere garantite le necessarie cure colturali alle piantine forestali poste a dimora.

Previa autorizzazione di cui all'art. 29 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione, potranno essere create radure che favoriscano il recupero delle brughiere e il contrasto alle specie esotiche.

Per i boschi a destinazione protettiva, potranno essere previste misure tecniche atte a garantire la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque, per le quali ottenere opportuna deroga dall'ente Parco ai sensi dell'art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

Art. 3

Castagneto delle cerchie moreniche occidentali var. con farnia

L'obiettivo selvicolturale è la conversione ad alto fusto laddove possibile.

È sempre ammesso il taglio di tipo intercalare a carico del materiale secco. Il taglio dei polloni deve rispettare uno o più fra i migliori su ogni ceppaia.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche.

Sono vietate utilizzazioni diverse da quelle di cui sopra in presenza di meno di 10 mq per ettaro di area basimetrica, a partire da 7,5 cm di diametro come media dell'intera area percorsa.

Le utilizzazioni principali (tagli di rinnovazione) sono finalizzate all'obiettivo selvicolturale di una fustaia coetanea per gruppi ma disetanea nel complesso. I tagli interesseranno piccole superfici, di 300-600 mq, ben distanziate tra di loro, entro le quali sarà allontanato tutto il soprassuolo per aprirle alla rinnovazione; contemporaneamente dovrà essere praticato un diradamento strettamente culturale sulla restante superficie.

La superficie dei gruppi messi in rinnovazione non deve superare il 25% del totale percorso.

I gruppi saranno assegnati con il minore sacrificio di materiale ben vegeto e di specie autoctone tipiche della formazione.

Tra un intervento principale, o di rinnovazione, ed il successivo devono trascorrere non meno di 10 anni.

Devono essere rispettati i soggetti vecchi di Castagno di aspetto monumentale, anche se deformati.

Nei tagli successivi si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
- b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
- c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 70 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere autorizzati in deroga ai sensi dell'art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

Per i boschi a destinazione protettiva, potranno essere previste misure tecniche atte a garantire la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque, per le quali ottenere opportuna deroga dall'ente Parco ai sensi dell'art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

Art. 4

Querceto di Rovere e/o Farnia delle cerchie moreniche occidentali

È sempre ammesso, fuori dalle zone di Riserva Integrale (ZONA A del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino), il taglio di materiale intercalare su piante secche e polloni marcescenti e soprannumero, con rilascio, in questo caso di uno o più polloni per ceppaia di qualunque specie, scelti fra i migliori.

L'obiettivo selvicolturale è la fustaia mista con struttura pluristratificata, coetaneiforme a gruppi.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche e tagli successivi.

Nei tagli a buche potranno essere aperti vuoti della dimensione di 400-800 mq, fino ad un massimo del 20% della superficie percorsa, entro i quali è allontanata tutta la vegetazione arborea ed arbustiva.

Le aree di taglio devono essere tra loro ben distanziate e accuratamente scelte con lo scopo di contenere al massimo la perdita di provvigione.

Il prelievo massimo consentito è del 20% della provvigione complessiva dell'area percorsa. Al taglio va associato un intervento strettamente colturale sulla restante superficie.

Il periodo tra un taglio di utilizzazione ed il successivo non deve essere inferiore a 20 anni.

Nei tagli successivi si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
- b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
- c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 60 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere autorizzati in deroga ai sensi dell' art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

È sempre ammesso il taglio di materiale intercalare su piante secche e polloni marcescenti e soprannumero, con rilascio, in questo caso di uno o più polloni per ceppaia di qualunque specie, scelti fra i migliori.

Si dovrà prestare particolare attenzione al taglio della robinia, la cui ceduzione può favorirne la diffusione; è preferibile lasciare invecchiare gli esemplari di robinia, che tendono naturalmente a regredire se sopravanzati da specie di maggiori dimensioni e longevità. Ciò vale anche per il ciliegio tardivo, al quale va prestata anche maggior attenzione rispetto alla robinia per il potere invasivo superiore.

L'ingresso di specie autoctone va il più possibile favorito rispettando la relativa rinnovazione durante le operazioni di taglio.

Nei boschi all'interno dei siti Natura 2000 dovranno essere attuati interventi di contenimento delle specie esotiche. Gli interventi selvicolturali dovranno comunque favorire la rinnovazione di specie quercine autoctone e l'ingresso di specie erbacee, arbustive ed arboree tipiche dell'habitat forestale, anche attraverso localizzati interventi di rinfoltimento con specie autoctone e tipiche dell'habitat. In tal caso, dovranno essere garantite le necessarie cure colturali alle piantine forestali poste a dimora.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo dovranno essere motivate con una relazione tecnica firmata da un dottore agronomo/forestale ed autorizzate ai sensi dell' art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

Art. 5

Quercio - carpinetto dell'Alta Pianura

È sempre ammesso, fuori dalle zone di Riserva Integrale (ZONA A del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino) il taglio di materiale intercalare su piante secche e polloni marcescenti e soprannumero, con rilascio, in questo caso di uno o più polloni per ceppaia di qualunque specie, scelti fra i migliori.

L'obiettivo selvicolturale è la fustaia mista con struttura pluristratificata, coetaneiforme a gruppi.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche e tagli successivi.

Nei tagli a buche potranno essere aperti vuoti della dimensione di 400-800 mq, fino ad un massimo del 20% della superficie percorsa, entro i quali è allontanata tutta la vegetazione arborea ed arbustiva.

Le aree di taglio devono essere tra loro ben distanziate accuratamente scelte con lo scopo di contenere al massimo la perdita di provvigione.

Il prelievo massimo consentito è del 20% della provvigione complessiva dell'area percorsa. Al taglio va associato un intervento strettamente colturale sulla restante superficie.

Il periodo tra un taglio di utilizzazione ed il successivo non deve essere inferiore a 20 anni.

Nei tagli successivi si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
- b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
- c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 60 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere autorizzati in deroga ai sensi dell' art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

È sempre ammesso il taglio di materiale intercalare su piante secche e polloni marcescenti e soprannumero, con rilascio, in questo caso di uno o più polloni per ceppaia di qualunque specie, scelti fra i migliori.

Si dovrà prestare particolare attenzione al taglio della robinia, la cui ceduzione può favorirne la diffusione; è preferibile lasciare invecchiare gli esemplari di robinia, che tendono naturalmente a regredire se sopravanzati da specie di maggiori dimensioni e longevità. Ciò vale anche per il ciliegio tardivo, al quale va prestata anche maggior attenzione rispetto alla robinia per il potere invasivo superiore.

L'ingresso di specie autoctone va il più possibile favorito rispettando la relativa rinnovazione durante le operazioni di taglio.

Nei boschi all'interno dei siti Natura 2000 dovranno essere attuati interventi di contenimento delle specie esotiche. Gli interventi selvicolturali dovranno comunque favorire la rinnovazione di specie quercine autoctone e l'ingresso di specie erbacee, arbustive ed arboree tipiche dell'habitat forestale, anche attraverso localizzati interventi di rinfoltimento con specie autoctone e tipiche dell'habitat. In tal caso, dovranno essere garantite le necessarie cure colturali alle piantine forestali poste a dimora.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo dovranno essere motivate con una relazione tecnica firmata da un dottore agronomo/forestale ed autorizzate ai sensi dell' art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

Art. 6

Alneto di ontano nero d'impluvio

La forma di governo è la fustaia o il ceduo matricinato.

L'obiettivo selvicolturale è la fustaia monoplana, coetaneiforme a gruppi.

Il turno minimo del ceduo è di 20 anni. Sono rilasciate non meno di 80 matricine per ettaro, ben selezionate e distribuite preferibilmente a gruppi con lo scopo primario di conservare un minimo di copertura. Eventuali soggetti di specie longeve sono conservati e attorno ad esse saranno preferibilmente concentrati i gruppi di matricine.

Per la fustaia è sempre ammesso, fuori dalle zone di Riserva Integrale (ZONA A del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino,) il taglio di materiale intercalare su piante secche e polloni marcescenti e soprannumero, con rilascio, in questo caso di uno o più polloni per ceppaia di qualunque specie, scelti fra i migliori.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche e tagli successivi.

Nei tagli a buche potranno essere aperti vuoti della dimensione di 400-800 mq, fino ad un massimo del 20% della superficie percorsa, entro i quali è allontanata tutta la vegetazione arborea ed arbustiva.

Le aree di taglio devono essere tra loro ben distanziate accuratamente scelte con lo scopo di contenere al massimo la perdita di provvigione. Il prelievo massimo consentito è del 20% della provvigione complessiva dell'area percorsa.

Al taglio va associato un intervento strettamente colturale sulla restante superficie.

Nei tagli successivi si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
- b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
- c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 50 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere autorizzati in deroga ai sensi dell' art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

Nei boschi all'interno dei siti Natura 2000 dovranno essere attuati interventi di contenimento della robinia o di altre specie esotiche. Dovranno essere rilasciati gli esemplari di robinia alla evoluzione naturale o eventualmente prevedere diradamenti molto contenuti. Gli interventi dovranno mirare al mantenimento in efficienza della struttura dell'habitat forestale ed in quei boschi particolarmente degradati, potranno essere attuati localizzati interventi di rinfoltimento con specie autoctone e tipiche dell'habitat. Dovranno essere garantite le necessarie cure colturali alle piantine forestali poste a dimora.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo dovranno essere motivate con una relazione tecnica firmata da un dottore agronomo/forestale ed autorizzate ai sensi dell' art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

Art. 7

Alneto di ontano nero tipico

La forma di governo è la fustaia o il ceduo matricinato.

L'obiettivo selvicolturale è la fustaia monoplana, coetaneiforme a gruppi.

Il turno minimo del ceduo è di 20 anni. Sono rilasciate non meno di 80 matricine per ettaro, ben selezionate e distribuite preferibilmente a gruppi con lo scopo primario di conservare un minimo di copertura. Eventuali soggetti di specie longeve sono conservati e attorno ad esse saranno preferibilmente concentrati i gruppi di matricine.

Per la fustaia è sempre ammesso, fuori dalle zone di Riserva Integrale (ZONA A del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino,) il taglio di materiale intercalare su piante secche e polloni marcescenti e soprannumero, con rilascio, in questo caso di uno o più polloni per ceppaia di qualunque specie, scelti fra i migliori.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche e tagli successivi.

Nei tagli a buche potranno essere aperti vuoti della dimensione di 400-800 mq, fino ad un massimo del 20% della superficie percorsa, entro i quali è allontanata tutta la vegetazione arborea ed arbustiva.

Le aree di taglio devono essere tra loro ben distanziate accuratamente scelte con lo scopo di contenere al massimo la perdita di provvigione. Il prelievo massimo consentito è del 20% della provvigione complessiva dell'area percorsa.

Al taglio va associato un intervento strettamente colturale sulla restante superficie.

Nei tagli successivi si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
- b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
- c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 50 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere autorizzati in deroga ai sensi dell' art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

Nei boschi all'interno dei siti Natura 2000 dovranno essere attuati interventi di contenimento della robinia o di altre specie esotiche. Dovranno essere rilasciati gli esemplari di robinia alla evoluzione naturale o eventualmente prevedere diradamenti molto contenuti. Gli interventi dovranno mirare al mantenimento in efficienza della struttura dell'habitat forestale ed in quei boschi particolarmente degradati, potranno essere attuati localizzati interventi di rinfoltimento con specie autoctone e tipiche dell'habitat. Dovranno essere garantite le necessarie cure colturali alle piantine forestali poste a dimora.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo dovranno essere motivate con una relazione tecnica firmata da un dottore agronomo/forestale ed autorizzate ai sensi dell' art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

Art. 8

Robinetto misto

La forma di governo è il ceduo matricinato o il ceduo sotto fustaia.

Il turno minimo è di 15 anni.

Nella rete Natura 2000, l'obiettivo selvicolturale è la conversione ad alto fusto, laddove possibile e attraverso il cambio della specie.

Al taglio dovranno essere rilasciate 50 matricine per ettaro o riserve di piante autoctone derivante da rinnovazione naturale; in alternativa dovrà essere garantito un eguale contingente da rinnovazione artificiale.

Nel caso di ceduo sotto fustaia di farnia la quantità di riserve da rilasciare dovrà essere pari a 250 piante per ettaro, fatti salvi i casi in cui non sia possibile per ragioni fitosanitarie, purché autorizzati in deroga ai sensi dell'art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

Per i boschi a destinazione protettiva, potranno essere previste misure tecniche atte a garantire la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque, per le quali ottenere opportuna deroga dall'ente Parco ai sensi dell'art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

Art. 9

Robinetto puro

La forma di governo è il ceduo matricinato.

Il turno minimo è di 15 anni.

Nella rete Natura 2000, l'obiettivo selvicolturale è la conversione ad alto fusto, laddove possibile e attraverso il cambio della specie.

Al taglio dovranno essere rilasciate 50 matricine per ettaro o riserve di piante autoctone derivante da rinnovazione naturale; in alternativa dovrà essere garantito un eguale contingente da rinnovazione artificiale.

Art. 10

Formazione di Ciliegio tardivo

E' sempre ammesso il taglio raso con rilascio di tutte le specie autoctone presenti. Il turno minimo è di 3 anni, fatti salvi sfolli e ripuliture. Qualora presente dovrà essere rilasciato un contingente di robinie fino a 50 piante ettaro. In alternativa, dovrà essere garantito un eguale contingente di riserve di piante autoctone derivante da rinnovazione artificiale o da rinnovazione naturale.

Previa autorizzazione di cui all'art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione, è possibile perseguire interventi di contenimento di *Prunus serotina* mediante: sradicamento delle giovani piante, taglio progressivo o cercinatura degli individui adulti (soprattutto quelli con caratteristiche di portaseme), sfalcio ciclico dei ricacci e sostituzione e integrazione, ove necessario, con nuove piantumazioni di specie autoctone.

Nella rete Natura 2000, l'obiettivo selvicolturale è la conversione ad alto fusto, laddove possibile e attraverso il cambio della specie.

Art. 11

Aceri-frassineto tipico

L'obiettivo selvicolturale è la fustaia mista con struttura pluristratificata, coetaneiforme a gruppi, anche in presenza della vegetazione esotica di robinia, ciliegio tardivo e quercia rossa.

Pertanto, la ceduzione della componente sotto fustaia potrebbe pregiudicare la rinnovazione gamica delle specie di pregio.

Tale dinamica riguarda prevalentemente i popolamenti governati a ceduo matricinato sotto fustaia. Laddove presente questa dovrà essere avviata all'alto fusto.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche e tagli successivi.

Nei tagli a buche potranno essere aperti vuoti della dimensione di 400-800 mq, fino ad un massimo del 20% della superficie percorsa, entro i quali è allontanata tutta la vegetazione arborea ed arbustiva.

Le aree di taglio devono essere tra loro ben distanziate accuratamente scelte con lo scopo di contenere al massimo la perdita di provvigione. Il prelievo massimo consentito è del 20% della provvigione complessiva dell'area percorsa.

Al taglio va associato un intervento strettamente colturale sulla restante superficie.

Il periodo tra un taglio di utilizzazione ed il successivo non deve essere inferiore a 20 anni.

Nei tagli successivi si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
- b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
- c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 60 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere autorizzati in deroga ai sensi dell' art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

Nei boschi all'interno dei siti Natura 2000 dovranno essere attuati interventi di contenimento della robinia o di altre specie esotiche. Dovranno essere rilasciati gli esemplari di robinia alla evoluzione naturale o eventualmente prevedere diradamenti molto contenuti. Gli interventi dovranno mirare al mantenimento in efficienza della struttura dell'habitat forestale ed in quei boschi particolarmente degradati, potranno essere attuati localizzati interventi di rinfoltimento con specie autoctone e tipiche dell'habitat. Dovranno essere garantite le necessarie cure colturali alle piantine forestali poste a dimora.

Per i boschi a destinazione protettiva, potranno essere previste misure tecniche atte a garantire la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque, per le quali ottenere opportuna deroga dall'ente Parco ai sensi dell'art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo dovranno essere motivate con una relazione tecnica firmata da un dottore agronomo/forestale ed autorizzate ai sensi dell' art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

Art. 12 **Saliceto di ripa**

La forma di governo è quella dell'alto fusto fatte salve le formazioni arbustive e quanto previsto dall' art. 23 comma 4 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

Sono consentiti esclusivamente interventi di tipo fitosanitario con il taglio di soggetti deperienti e malformati e il taglio delle eventuali specie esotiche presenti.

E' consentita la ceduzione e la potatura per la produzione di talee da utilizzare nelle sistemazioni idraulico-forestali; potranno essere ceduate in tutti gli altri casi le specie arbustive e le piante d'alto fusto per motivi esclusivamente fitosanitari o per esigenze di protezione dal dissesto idrogeologico.

E' tollerata la capitozzatura di quelle specie di salici che la sopportano. Eventuali maestosi individui di salice bianco devono essere salvaguardati.

Art. 13

Saliceto a Salix cinerea

Sono consentiti esclusivamente interventi di tipo fitosanitario con il taglio di soggetti deperienti e malformati e il taglio delle eventuali specie esotiche presenti.

E' consentita la ceduzione e la potatura per la produzione di talee da utilizzare nelle sistemazioni idraulico-forestali; potranno essere ceduate in tutti gli altri casi le specie arbustive e le piante d'alto fusto per motivi esclusivamente fitosanitari o per esigenze di protezione dal dissesto idrogeologico..

E' tollerata la capitozzatura di quelle specie di salici che la sopportano. Eventuali maestosi individui di salice bianco devono essere salvaguardati.

Art. 14

Gestione della faggeta dei substrati silicatici var. con castagno – formazione extrazonale del Pianalto

La forma di governo è quella dell'alto fusto. Sono consentiti esclusivamente interventi di tipo fitosanitario con il taglio di soggetti deperienti e malformati e il taglio delle eventuali specie esotiche presenti.

Art. 15

Gestione dei rimboschimenti di conifere

I tagli saranno di tipo selettivo per singolo esemplare (taglio a scelta), volti all'eliminazione dei singoli soggetti di conifera per favorire lo sviluppo delle latifoglie spontanee e conseguente graduale sostituzione del popolamento artificiale avendo cura di non scoprire troppo il terreno per evitare lo sviluppo di specie infestanti (intese sia come proliferazione di arbusti e erbe, sia come sviluppo della robinia e soprattutto del ciliegio tardivo).

Nel caso di popolamento maturo, si adotterà un normale intervento selvicolturale adatto a tali formazioni, ovvero il taglio a buche su superfici di 300 - 600 mq, seguito da rinnovazione artificiale con specie autoctone e preservando la rinnovazione di pregio già esistente.

Nei boschi all'interno dei siti Natura 2000 dovranno essere attuati interventi di contenimento delle specie esotiche. Gli interventi selvicolturali dovranno comunque favorire la rinnovazione di pino silvestre e l'ingresso di specie erbacee, arbustive ed arboree tipiche dell'habitat forestale. Potranno essere attuati localizzati interventi di rinfoltimento forestale e di piantagione di arbusti acidofili (*Calluna vulgaris*, *Cytisus scoparius* ecc.) e mesofili (*Corylus avellana*, *Cornus mas* ecc.) al fine di evitare la proliferazione di specie esotiche e ruderali. Dovranno essere garantite le necessarie cure colturali alle piantine forestali poste a dimora.

Art. 16

Gestione delle formazioni a dominanza di latifoglie alloctone (a dominanza di quercia rossa)

I tagli saranno di tipo selettivo per singolo esemplare (taglio a scelta), volti all'eliminazione dei singoli soggetti per favorire lo sviluppo delle latifoglie spontanee e conseguente graduale sostituzione del popolamento artificiale avendo cura di non scoprire troppo il terreno per evitare lo sviluppo di specie infestanti (intese sia come proliferazione di arbusti e erbe, sia come sviluppo della robinia e soprattutto del ciliegio tardivo).

Nel caso di popolamento maturo, si adotterà un normale intervento selvicolturale adatto a tali formazioni, ovvero il taglio a buche su superfici di 300 - 600 mq, seguito da rinnovazione artificiale con specie autoctone e preservando la rinnovazione di pregio già esistente.

Nel caso di querceti di quercia rossa gestiti a ceduo all'entrata in vigore del presente PIF dovranno essere rilasciate almeno 50 matricine ad ettaro.

Per i boschi a destinazione protettiva, potranno essere previste misure tecniche atte a garantire la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque, per le quali ottenere opportuna deroga dall'ente Parco ai sensi dell'art. 7 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione.

Art. 17

Bosco sotto elettrodotto

Fatte salve le misure di intervento di cui all'art. 58 della *Parte II* del presente Regolamento di Attuazione, si identifica in tali boschi la possibilità di procedere a trasformazione d'uso del suolo come da art. 10 della *Parte I* del presente Regolamento di Attuazione.